

31.1.2024

A9-0014/308

Emendamento 308

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità competente conferma **senza indebito ritardo** il ricevimento della richiesta di verifica al richiedente, indicando la data di ricevimento. Detta autorità mette la richiesta a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione **senza indebito ritardo**.

4. L'autorità competente conferma **entro 10 giorni lavorativi** il ricevimento della richiesta di verifica al richiedente, indicando la data di ricevimento. Detta autorità mette la richiesta a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione **entro 10 giorni lavorativi**.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/309

Emendamento 309

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità competente la dichiara irricevibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente informa **senza indebito ritardo** il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Emendamento

5. Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità competente la dichiara irricevibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente informa **entro 10 giorni lavorativi** il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/310

Emendamento 310

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.

Emendamento

6. Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità **nazionale** competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità **nazionale** competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/311

Emendamento 311

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In assenza di *osservazioni* da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro **10 giorni lavorativi dalla scadenza del** termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. **Detta** autorità trasmette **senza indebito ritardo** la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Emendamento

8. In assenza di **obiezioni scientifiche motivate** da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro **il** termine di cui al paragrafo 7, l'autorità **nazionale** competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. **L'**autorità **nazionale competente** trasmette **entro 10 giorni lavorativi** la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/312

Emendamento 312

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. *La Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità"), elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle osservazioni, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.*

Emendamento

10. *Qualora siano state formulate obiezioni scientifiche motivate, l'autorità nazionale competente chiede all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") un parere scientifico sulla relazione di verifica. L'Autorità emette il suo parere scientifico in merito alla relazione di verifica entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. L'autorità competente adotta una decisione sulla base del parere scientifico dell'Autorità entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale parere. L'autorità competente trasmette senza indebito ritardo la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.*

Or. en

31.1.2024

A9-0014/313

Emendamento 313

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

*Piante risultanti da un incrocio
convenzionale tra due piante NGT di
categoria 1*

*Una pianta che sia il risultato di un
incrocio convenzionale tra due piante
NGT di categoria 1 verificate e in cui
sono mantenute le modificazioni
introdotte non è considerata una nuova
pianta NGT e conserva automaticamente
lo status di pianta NGT di categoria 1.*

Or. en

31.1.2024

A9-0014/314

Emendamento 314

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato etichettare i prodotti di consumo indicando che contengono prodotti NGT o che sono stati sviluppati utilizzando NGT. È inoltre vietato utilizzare l'"etichettatura negativa", etichettando i prodotti come non contenenti o non sviluppati utilizzando NGT.

Or. en